

Avv. Dott. Rag. Giuseppe Di Dio

Bergamo, lì 17 gennaio 2017

A tutti i clienti Loro Sedi

Circolare n. 1/2017

Oggetto: COMUNICAZIONE ANNUALE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI

Entro il 31.01 ogni datore di lavoro che abbia utilizzato lavoratori somministrati è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali il numero dei contratti conclusi, la durata, il numero e la qualifica dei lavoratori.

L'art. 36 D.Lgs. 15.06.2015, n. 81 prevede l'obbligo per l'utilizzatore di lavoro somministrato, **ogni 12 mesi**, di comunicare alle organizzazioni sindacali i dati dei relativi contratti conclusi.

Nello specifico tale obbligo deve essere adempiuto da parte di ogni datore di lavoro **entro** il 31.01, comunicando il numero di contratti di somministrazione di lavoro conclusi nei 12 mesi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Tale comunicazione deve essere inviata, specifica la norma, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'azienda aderisce, alle rappresentanza sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

È l'art. 40 del suddetto decreto a precisare che la violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.

La scadenza al 31.01, così come tra l'altro indicata nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3.07.2012, n. 37/12187, è intesa in relazione all'anno solare al quale si riferiscono i 12 mesi; tuttavia, si suggerisce di verificare sempre le previsioni in merito della contrattazione collettiva, la quale può modificarne i termini.

Utile ricordare sul tema che ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970, e successive modificazioni). Il lavoratore somministrato ha diritto ad esercitare presso l'utilizzatore, così come sancisce la norma, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

La mancata o irregolare comunicazione annuale dei lavoratori somministrati, che rientra tra gli obblighi del datore di lavoro, potrebbe ledere o comunque intaccare tali libertà garantite dalla vigente normativa, motivo per il quale è necessario prestare la massima





Avv. Dott. Rag. Giuseppe Di Dio

attenzione nella predisposizione della dichiarazione sia per quanto riguarda le modalità, sia per quanto attiene ai termini di invio.

I datori di lavoro che provvedono personalmente all'invio della dichiarazione dovranno, pertanto, raccogliere i dati richiesti in un documento ed inviarli ai soggetti sopra evidenziati.

I datori di lavoro che intendono incaricare lo scrivente per la predisposizione ed il perfezionamento dell'adempimento in oggetto sono pregati di fare pervenire i dati sopra indicati, anche con e-mail all'indirizzo di posta <u>consulenzalavoro@studiodidio.it</u>, entro e non oltre il giorno venerdì 27 gennaio 2017.

Con l'occasione appare opportuno ricordare che i lavoratori somministrati (così come i distaccati) devono essere registrati sul Libro Unico all'inizio e alla fine dell'impiego presso l'utilizzatore o il distaccatario, ferma restando la possibilità di procedere alla registrazione degli stessi anche in tutti i mesi di impiego. Per tutta la durata della somministrazione vanno comunque inseriti negli elenchi riepilogativi del personale in forza. In ogni caso l'omessa registrazione non sarà oggetto di sanzione, non incidendo le omesse registrazioni sui profili retributivi, contributivi o fiscali.

Vi invito pertanto ad aggiornare sempre lo scrivente di tutti i rapporti di lavoro somministrati (o anche distaccati) utilizzati dalla vostra azienda.

Per ulteriori chiarimenti rimango a disposizione.

Cordiali saluti



